



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

## **CONSULTORI FAMILIARI**

# **ADOZIONE E AFFIDO**

**come orientarsi, a chi rivolgersi**



agg. dicembre 2017

## informazioni generali sull'adozione e sull'affidamento dei minori

Con la legge 28 marzo 2001, n. 149 (*"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 84, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile"*), il legislatore ha confermato il principio, peraltro già sancito con la legge n. 184 en. 476 del 31 dicembre 1998, che: **"il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia"** sostenendo inoltre che **"le condizioni d'indigenza dei genitori non possono essere d'ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia"**.

Tuttavia nelle situazioni in cui il disagio familiare comporta gravi ripercussioni sul benessere del minore, la legge prevede la possibilità di allontanare il bambino dal proprio contesto familiare per un periodo parziale e/o temporaneo (AFFIDO), oppure definitivo (ADOZIONE).

# CHE COS'È L'ADOZIONE

Le leggi, attualmente vigenti, che definiscono l'adozione, affermano che obiettivo primario di ogni atto adottivo è il diritto di ciascun bambino ad essere educato in un ambiente familiare idoneo.

## **L'adozione non è facile, non è un diritto e non è per tutti**

Adottare un bambino non è facile, non basta volerlo fare e non bisogna pensare che sia un diritto.

Il desiderio di crescere un bambino, infatti, è una condizione necessaria, ma non sufficiente per l'adozione, che rappresenta un'esperienza diversa dalla genitorialità naturale.

La disponibilità non basta, occorre essere disposti anche a seguire percorsi di formazione che promuovano attitudini specifiche: in questo modo si potrà accogliere, nella propria famiglia, un bambino, rispettando la sua storia, le sue caratteristiche, i suoi bisogni. È importante dotarsi di competenze che consentano di leggere le complessità presente in ogni storia adottiva.

## CHI PUÒ DIVENTARE GENITORE ADOTTIVO?

Possono diventare genitori adottivi:

- 1) coniugi sposati da almeno tre anni tra i quali non sia mai intervenuta separazione, neppure di fatto;
- 2) coniugi sposati da meno di tre anni, che possano tuttavia certificare una convivenza stabile di almeno tre anni;
- 3) coniugi affettivamente idonei e capaci di educare, istruire, mantenere uno o più bambini;
- 4) l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l'età del bambino da adottare.

# ADOZIONE NAZIONALE

## CHE COSA DOBBIAMO FARE SE INTENDIAMO ADOTTARE UN BAMBINO ITALIANO?

La prassi da seguire, è la seguente:

### **1. Partecipazione ad un corso di formazione:**

l'adozione è un percorso complesso, che richiede da parte dei coniugi un'attenta ed approfondita riflessione e preparazione. Per questa ragione i coniugi che offrono la loro disponibilità per l'adozione nazionale sono invitati a partecipare a specifici corsi di formazione attivati dai centri adozione della ASST Lariana.

### **2. Presentazione domanda al Tribunale per i minorenni:**

successivamente ci si deve rivolgere alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni dove è possibile compilare una domanda, formalizzando la propria dichiarazione di disponibilità ad adottare uno o più bambini.

È possibile presentare la disponibilità all'adozione nazionale anche in più Tribunali per i minorenni del territorio nazionale.

Per le coppie residenti nel territorio della ASST Lariana, la domanda può essere presentata al [Tribunale per i minorenni di Milano in via Leopardi 18 \(tel. 0246721\)](#)

### **3. Colloqui con l'assistente sociale e lo psicologo:**

la coppia verrà poi invitata dagli operatori del Centro adozioni consultoriale per una serie di colloqui, sociali e psicologici.

Tali incontri hanno una duplice finalità:

- fornire ai coniugi un'occasione per riflettere più a fondo sulle caratteristiche dell'esperienza che si accingono a compiere;
- consentire agli operatori di acquisire gli elementi di conoscenza indispensabili per la stesura della relazione che verrà inviata al Tribunale per i minorenni.

Al termine di questo percorso conoscitivo verrà effettuato un colloquio conclusivo, con l'esito della valutazione.

#### **4. Invio relazione al Tribunale per i minorenni:**

il profilo redatto dagli operatori del Centro adozioni viene inviato al Tribunale per i minorenni e rimane utile per tre anni, un lungo periodo nel corso del quale è possibile che la coppia venga convocata in Tribunale per un possibile abbinamento con un minore da adottare. Può però anche accadere che non venga chiamata affatto.

Attualmente, infatti, in Italia il numero di bambini adottabili, soprattutto piccoli, è di gran lunga inferiore al numero di coppie disponibili. Il Tribunale ha il compito di ricercare per ciascun bambino che si trova in condizioni di abbandono la coppia che meglio si adatta alle sue caratteristiche.

#### **5. Affidamento preadottivo:**

se il Tribunale propone alla coppia un abbinamento, prende avvio la fase di contatto e conoscenza reciproca tra il bambino e la coppia o famiglia adottiva.

Ha inizio così l'anno di affidamento preadottivo. Durante tale periodo gli operatori psico-sociali osservano l'evoluzione dell'integrazione del bambino nel nuovo contesto familiare.

Al termine dell'affidamento preadottivo gli operatori relazioneranno al Tribunale circa l'evolversi della situazione.

#### **6. Dichiarazione di adozione:**

al termine del periodo di affidamento preadottivo il Tribunale per i Minorenni, verificata la sussistenza di condizioni favorevoli ad una positiva crescita del bambino, dichiara l'adozione definitiva. A questo punto il bambino diventa formalmente a tutti gli effetti figlio di quella coppia.

## ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (ART.44)

Questa norma, prevista dall'**articolo 44, della legge 184 del 1983**, si riferisce principalmente alle seguenti situazioni:

- all'adozione del figlio del coniuge, quando il minore non ha conservato legami con l'altro genitore di nascita.
- alla possibilità da parte di una coppia che ha avuto in affidamento un minore per un periodo prolungato di candidarsi all'adozione di quel minore quando si realizzano le condizioni per farlo

La coppia, o il coniuge, che intende procedere all'adozione in casi particolari deve presentare domanda al Tribunale del luogo in cui è residente il minore. Il Tribunale per i Minorenni deve accertare che l'adozione risponda all'interesse del minore. A tale fine incarica i Servizi Adozioni di verificare, tramite opportuni colloqui psicosociali, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore/ la minore, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare degli adottanti;
- b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore/ la minore
- c) la personalità del/della minore;
- d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante/i e del/della minore (art 57 L.184/83 e succ. mod.)

Si sottolinea che nel corso dei colloqui verrà verificata anche la consapevolezza da parte del minore della sua origine biologica. Alla fine del percorso valutativo verrà stesa una valutazione di cui si darà lettura ai coniugi in un colloquio conclusivo.

Con la sentenza di adozione

- il minore diventa figlio adottivo e antepone al proprio cognome quello della famiglia adottiva
- i genitori adottivi acquisiscono il dovere di educare, istruire e mantenere il figlio, esercitano su di lui la responsabilità genitoriale e ne amministrano i beni.
- il bambino mantiene i diritti successori rispetto ai genitori biologici ed eredita anche dal genitore adottante, ma non dai parenti di quest'ultimo.

# ADOZIONE INTERNAZIONALE

## CHE COSA DOBBIAMO FARE SE INTENDIAMO ADOTTARE UN BAMBINO STRANIERO?

La prassi da seguire è la seguente:

### **1. Partecipazione ad un corso di formazione:**

la normativa attuale in materia di adozione internazionale prevede che le coppie interessate, prima di presentare al Tribunale per i minorenni la propria disponibilità all'adozione di un minore straniero, siano adeguatamente informate sull'argomento e soprattutto posseggano una specifica preparazione circa l'adozione internazionale.

È auspicabile pertanto che la coppia intraprenda un percorso formativo, prima di presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione.

### **2. Presentazione domanda al Tribunale per i minorenni:**

successivamente occorre presentare formale domanda alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni.

Per le coppie residenti nel territorio della ASST Lariana, la domanda deve essere presentata al [Tribunale per i minorenni di Milano in via Leopardi 18 \(tel. 0246721\)](#)

### **3. Colloqui con l'assistente sociale e lo psicologo:**

la coppia viene successivamente contattata dagli operatori del Centro adozioni consultoriale per un colloquio iniziale, cui seguiranno ulteriori colloqui, sociali e psicologici.

Tali incontri hanno una duplice finalità:

- fornire ai coniugi un'occasione per riflettere più a fondo sulle caratteristiche dell'esperienza che si accingono a compiere;
- consentire agli operatori di acquisire gli elementi di conoscenza indispensabili per la stesura del profilo emerso dallo studio di coppia che sarà inviato al Tribunale per i minorenni.

Al termine di questo percorso conoscitivo verrà effettuato un colloquio conclusivo, con l'esito della valutazione.

#### **4. Decreto di Idoneità:**

il Tribunale per i minorenni, dopo aver convocato la coppia per una colloquio con un giudice onorario, rilascerà un decreto di idoneità all'adozione internazionale oppure di insussistenza dei requisiti per l'adozione. In alcuni casi potrà disporre ulteriori approfondimenti.

#### **5. Enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale:**

la coppia, che è stata ritenuta idonea all'adozione internazionale, si deve rivolgere, entro un anno, ad uno degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale per conferire l'incarico di individuare il bambino o i bambini da adottare.

L'elenco degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale è reperibile al sito Internet: [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it)

**Agli enti autorizzati compete** informare i futuri genitori adottivi, prepararli adeguatamente al compito che saranno chiamati a svolgere, offrire un sostegno psicologico durante l'attesa e dopo l'arrivo del bambino; sarà inoltre loro compito occuparsi degli aspetti procedurali, legali e amministrativi della pratica, predisporre un servizio di accoglienza e accompagnamento all'estero per il periodo di permanenza nel paese di origine del minore, previsto per la conoscenza reciproca coppia-bambino.

A loro volta **i servizi territoriali** sono chiamati ad esercitare, per un anno, un'attività di supporto e di vigilanza di cui dovranno riferire al Tribunale per i minorenni competente.

## CHE COS'È L'AFFIDO

A volte una famiglia, per motivi differenti, può trovarsi – limitatamente ad un breve periodo di tempo – nell'impossibilità di garantire al proprio figlio l'accudimento di cui ha bisogno per crescere sano.

Per questi casi la legge prevede l'affido familiare: un aiuto concreto offerto da qualcuno che ne ha la disponibilità a qualcuno che, in quel particolare momento, ne ha proprio bisogno.

L'affido non istituisce rapporti di filiazione, ma piuttosto di amicizia, affetto o quant'altro può nascere dal vivere insieme un'esperienza relazionale difficile ed intensa per un periodo di tempo limitato.

Il bambino ha la sua famiglia, non è abbandonato, i suoi genitori in una situazione di crisi chiedono un aiuto ai servizi sociali, in attesa di riorganizzarsi per riprenderlo con loro.

La conclusione dell'affido non significa la fine del rapporto tra gli affidatari e il bambino; le relazioni interpersonali, quando si instaurano, possono cambiare forma, ma rimangono, spesso per tutta la vita.

### INFORMAZIONI SULL'AFFIDO

L'affido è un gesto di accoglienza nei confronti di un bambino o di un ragazzo temporaneamente in difficoltà a vivere nella sua famiglia. Consiste nel garantire al minore un ambiente familiare adeguato, diverso da quello originario, per il tempo necessario affinché la sua famiglia possa risolvere i problemi che hanno causato l'allontanamento del figlio.

L'affido è dunque un intervento a tempo determinato: obiettivo primario è il superamento della situazione di crisi nella famiglia del bambino, affinché questo possa farvi rientro.

Anche l'affido è regolamentato dalla legge 184/83.

Nonostante queste premesse, succede talvolta che l'affido si prolunghi più del previsto, a causa di un aggravamento della situazione nella famiglia d'origine del bambino.

Proprio a protezione di tali situazioni, recentemente sono state introdotte importanti modifiche alle normative sull'affido, tese a garantire una continuità nella relazione tra affidatari e minore.

La Legge 173/2015, infatti, afferma la possibilità che un minore affidato, se successivamente dichiarato adottabile, possa essere adottato dagli affidatari. Auspica inoltre – sempre nell'interesse del bambino – la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate con gli affidatari anche quando egli fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da altra famiglia.

### **Chi è la famiglia affidataria?**

Per famiglia affidataria s'intende:

- nucleo familiare completo
- coppia convivente o sposata senza figli
- persona singola con o senza figli

### **Esistono altre formule per realizzare l'affido?**

Sì, l'inserimento in comunità familiare.

## Quali soggetti intervengono nell'affido?

L'affido di un minore è attuato dal lavoro in sinergia tra servizi sociali, famiglia affidataria, famiglia d'origine, servizi territoriali e associazionismo familiare con compiti precisi e responsabilità differenti.

## Tipologie d'affido

- *Consensuale*: quando vi è il consenso da parte dei genitori del minore o di chi ne fa le veci.
- *Giudiziale*: quando, pur essendo necessario per il bambino, manchi il consenso dei suoi genitori. In questo caso l'allontanamento temporaneo dalla famiglia naturale è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

## Modalità dell'affido

Proprio perché ogni minore ha una storia a sé, la legge ha previsto diverse forme di affido perché ogni esperienza sia il più possibile "su misura" del bambino:

- a tempo pieno: quando il minore vive presso gli affidatari per tutto il periodo necessario ai suoi genitori naturali per risolvere le difficoltà che hanno determinato il suo allontanamento;
- giornaliero: quando il minore trascorre con gli affidatari solo una parte della giornata (per esempio pomeriggio dopo la scuola).
- week-end e vacanza: quando il minore trascorre presso gli affidatari brevi periodi durante il fine settimana o le vacanze scolastiche e/o estive.

**Per ottenere ulteriori informazioni  
o per offrire la propria disponibilità  
ad accogliere in affido un bambino,  
ci si deve rivolgere ai servizi sociali  
del Comune di residenza.**

## affido e adozione: due realtà a confronto

	AFFIDO	ADOZIONE
CONDIZIONI	L'affido viene messo in atto quando la famiglia d'origine del bambino, nonostante la crisi in atto, mostra caratteristiche di "recuperabilità".	L'adozione viene messa in atto quando sussiste una condizione di abbandono del bambino con caratteristiche di "irrecuperabilità".
OBIETTIVI	Offrire ad un bambino un supporto familiare per un periodo di tempo necessario alla sua famiglia per recuperare la capacità di occuparsi adeguatamente di lui	Dare una nuova famiglia ad un bambino in condizioni di abbandono, evitando permanenze in istituti.
TEMPI	L'affido è temporaneo: può essere a tempo pieno, diurno, per il fine – settimana. Nell'affido il bambino è temporaneamente inserito nella famiglia affidataria, ma resta giuridicamente appartenente al proprio nucleo d'origine.	L'adozione è definitiva. Nell'adozione il bambino diventa giuridicamente figlio della nuova famiglia per sempre ed a tutti gli effetti.
REQUISITI	Affidatari possono essere famiglie, ma anche coppie o persone singole	Adottivi possono essere: - coniugi sposati da almeno tre anni, tra i quali non sia mai intervenuta separazione, nemmeno di fatto, oppure: - coniugi sposati da meno di tre anni che possano certificare una convivenza stabile da almeno tre anni.